



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede, tra l'altro, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio nei limiti di 60 e alla istituzione delle nuove camere di commercio mediante soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 emanato in attuazione dell'articolo 3 sopra citato ed in particolare l'allegato B) al predetto decreto nel quale sono individuate le nuove camere di commercio ed in particolare ha istituito, tra l'altro, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^a Serie speciale – Corte costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed in particolare l'allegato B) al predetto decreto nel quale sono individuate le nuove camere di commercio ed in particolare ha istituito, tra l'altro, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia;

VISTO il decreto 4 agosto 2011, n. 155, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici, ed in particolare l'articolo 3, comma 5, che prevede che i dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale riscosso siano comunicati al Ministero dello sviluppo economico, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in conferenza di servizi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ISTAT e l'Unioncamere, provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale entro il 30 giugno di ogni anno;

VISTO il decreto 23 giugno 2017 con il quale è stata disposta la pubblicazione dei dati forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativi ai parametri "numero delle imprese",

“indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori individuati nell’allegato A del citato decreto 4 agosto 2011, n. 155;

RITENUTO che i dati a suo tempo forniti dalle camere di commercio di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia e pubblicati con il decreto 23 giugno 2017 sopra citato dopo essere stati validati dalla Conferenza dei servizi di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n.155, siano utilizzabili per la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Emilia e debbano a tal fine essere ripubblicati cumulando quelli già pubblicati per le predette camere relativamente ai parametri “numero delle imprese”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” e ricalcolando il parametro “indice di occupazione” con riferimento al numero cumulato degli addetti comunicati e validati per le tre predette camere;

DECRETA

Articolo Unico

E’ disposta la pubblicazione, sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, dei dati della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Emilia di cui all’allegato 1, relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155.

Roma, 1 marzo 2018

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario Fiorentino